

Sulis, cioè di portare la continuazione del diritto di pascolo comune sui terreni sì demaniali, comunali o privati, ad un decennio invece d'un quinquennio come era proposto dalla Commissione.

**DE CANDIA, commissario regio.** Veramente non pongo importanza nel dare una maggior larghezza a questo termine, tanto più che l'onorevole relatore della Commissione non sarebbe lontano dall'assentirvi. Però io proporrei un novennio, perchè dovendosi questa legge attuare nel 1852, cioè di qui ad un anno circa, verrebbe appunto a computarsi il decennio voluto dal deputato Sulis.

**SULIS.** Io accetto questo emendamento.

**PRESIDENTE.** Pongo dunque ai voti questo articolo così emendato:

« Per un novennio dalla data summenzionata sarà tuttavia permessa la continuazione del pascolo comune nei terreni demaniali e comunali, ove solevasi pascere in fuori della cerchia delle anzidette *vidazzoni e paberiti*, riscuotendosi per parte del demanio e dei comuni, dai possidenti di quel bestiame, un fitto od una capitazione ragguagliato all'estensione del terreno, od al numero degli animali pascolanti, ed al tempo che l'usufruiscono. »

(La Camera approva.)

Ora verrebbe la proposta del deputato Asproni; però, a parer mio, potrebbe stare ancora meglio dopo gli articoli 14 e 15.

(Il deputato Asproni acconsente.)

L'articolo 14 del progetto, che resterebbe il 17, è così concepito:

« I tratti di terreno di proprietà privata, che si trovassero entrostanti ai terreni demaniali e comunali compresi nell'articolo precedente rimarranno soggetti nell'istesso periodo di tempo al pascolo suddetto, partecipando i proprietari di detti terreni ad un proporzionale compenso, in ragione dell'estensione e qualità del terreno, salvochè non istimassero meglio segregarsene mediante la chiusura, in conformità del prescritto dall'articolo 563 del Codice civile. »

Se nessuno domanda la parola, lo pongo ai voti.

(È approvato.)

L'articolo 15, che rimarrebbe il 18, è concepito nei seguenti termini:

« Passato il novennio, ogni proprietà, di cui sopra, sì demaniale, che comunale o privata, s'intenderà svincolata dalla servitù del pascolo e la disponibilità delle medesime diverrà perfetta. »

Se nessuno domanda la parola, lo pongo ai voti.

(È approvato.)

Ora viene l'aggiunta del deputato Asproni.

**ASPRONI.** Ieri vi descrissi lo stato miserevole della Sardegna per dimostrare l'inopportunità dell'articolo 12. La Camera apprezzò non la circostanza del paese, ma la giustizia incontrastata del principio di rispettare la proprietà. Il mio emendamento fu rigettato. È cosa fatta. Ristringo i miei voti caldissimi perchè le cure del Governo, in questo breve intervallo che passerà dalla promulgazione all'eseguimento della legge, sien tali che l'isola si trovi posta in grado di benedire il beneficio che le comparte il Parlamento nazionale. Esulterei se vedessi falliti i mesti presentimenti miei di lutto e di pianto, o rimaner la legge lettera morta. Credo che niuno negherà l'amore immenso che porto alla patria mia, e la brama ardentissima di vederla risorta all'antica prosperità, di vederla elevata sino alla sublime sfera civile di rispettare gli altrui terreni aperti.

Oggi eccoci a votare l'articolo addizionale che vi ho pro-

posto per estinguere al più presto possibile le discordie sanguinose che desolano molte popolazioni. Pregherei la Camera ad essermi benignissima. Quantunque niun diritto approvi la forzata comunione nel possesso di una data cosa, pure questa giurisprudenza non fu osservata da uomini impassibili che indurano nei loro fatali proponimenti in seno a Commissioni speciali ed alle magistrature, senza menomamente commoversi alle frequenti vendette ed uccisioni, conseguenze di odio fra comune e comune. Però è indispensabile che il Parlamento per esplicita legge prescriva siffatti abusi, il che otterremo se approverete il mio articolo. Son pochi giorni che i Dongalesi si son massacrati cogli Orgolesi loro limitrofi, e Bitti enumera con Buddusò vittime molte e danni incalcolabili.

La Sardegna, signori, è in civile dissoluzione. La parola vien meno al racconto dei casi atroci e delle gare funeste, e se l'occhio è asciutto piange il cuore. Leviamo da parte nostra i motivi che possono perpetuare questi lagrimevoli effetti.

**DE CANDIA, commissario regio.** Spiacemi dover sorgere anche quest'oggi a combattere la proposta dell'onorevole preopinante, massime in una questione che sarebbe tanto nei suoi, quanto nei miei desideri di vedere risolta. Sono ben lungi dal contestare in massima la giustezza delle sue vedute a questo riguardo, ma mi oppongo a che con questa legge, mercè un articolo d'aggiunta, si possa pregiudicare a queste comunioni che ebbero varia origine, e deciderne così inappellabilmente.

Le promiscuità dei pascoli hanno luogo sempre sopra terreni o demaniali o comunali.

1° Alcuni comuni già appartenenti a un medesimo feudo conservarono talora promiscuamente l'uso dei così detti *ademprivi*.

2° Altri comuni per le vicende dei tempi vennero meno, e altri ne sorsero più cospicui, ed i piccoli comuni furono assorbiti da quelli cresciuti in auge, conservando ciò nondimeno indivisi i pascoli colle antiche popolazioni. E noterò qui, in proposito di quanto diceva l'onorevole deputato Asproni, come il comune di Lalore si trovi inchiuso in quello di Nuoro, come Villanova Strisaille sia stata assorbita da Villanova Grande, e così ne potrei citare varii altri esempi.

3° Altre popolazioni ebbero comune origine in regioni già disabitate, ed ora non hanno ancora una vita politica propria, e sono detti *salti*; qui pure sonovi dei terreni goduti in comunione, e potrei citare appunto i *salti* di San Teodoro di Ovodè nella provincia di Nuoro, quelli di *Argustus populos* ed i *salti* del Sulcis, i quali ancora non sono eretti in comune, quantunque il Governo abbia fatto già delle pratiche, che credo portate a termine, perchè possano avere amministrazione propria.

4° Finalmente vi sono altri comuni che per mutate condizioni di cose convennero tra loro di certi accordi, gli uni ammettendo i vicini ai loro pascoli, mentre in compenso questi concedevano agli altri il diritto di legnare, e questi sono dei veri contratti, i quali rientrano nella questione poc'anzi agitata, cioè patti e convenii tra comuni e comuni, che si debbono rispettare. Queste promiscuità invero fecero nascere molte liti e molte contese accanite, ma trattandosi di compartecipazione di diritti è d'uopo che i tribunali amministrativi o i giuridici aggiustino queste contese e compongano tali dissidi. Diffatti, moltissime liti vennero di già definite in occasione dei lavori planimetrici per opera dei geometri, assistiti da delegati speciali spediti dal Governo sui luoghi, ove più facilmente si suole transigere e comporre le varie pre-